



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VIII - n. 2-2013**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**16**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno VIII - n. 2-2013  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Prime considerazioni in margine alla Legge di tutela dagli abusi promulgata dal Regno di Arabia Saudita in data 26 agosto 2013*

VASCO FRONZONI

Dopo aver esaminato la presentazione fatta dal Ministro degli Affari sociali e dopo aver valutato la risoluzione del Consiglio della *Šūrā*<sup>1</sup> e il testo annesso, l'esecutivo saudita, riunito in una seduta del Consiglio dei Ministri tenuta il 26.08.2013, ha deciso di approvare la "Legge sulla tutela dagli abusi", alla cui traduzione si rinvia per una analisi dettagliata della disposizione.

La norma, se analizzata sul piano comparatistico con altra coeva ed analoga, come quella italiana sul cd. femminicidio (Legge 15 ottobre 2013 n. 119, di conversione del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province), certamente risulta carente, sia sul piano del tecnicismo giuridico, che su quello di un quadro di tutela sistematica dei beni giuridici e dei valori protetti; tuttavia, si dimostra senza dubbio innovativa, se si tiene conto del contesto della società saudita e delle sue istituzioni, in cui storicamente la tutela dei diritti delle frange più deboli della comunità, soprattutto per ciò che riguarda le donne, non sembra essere una priorità, anche in ragione delle concezioni tradizionali della famiglia e del ruolo dei generi al suo interno.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nel sistema giuridico-istituzionale islamico, la *Šūra* rappresenta l'estrinsecazione del principio di consultazione tra governanti e governati, trovando la sua applicazione pratica attraverso una partecipazione comunitaria alle decisioni importanti per la *umma*, che si manifesta mediante pareri, suggerimenti e consultazioni prima delle deliberazioni finali su di una particolare questione rilevante, tra chi detiene il potere esecutivo ed un gruppo di persone eminenti, rappresentanti dell'intera comunità. Il Consiglio della *Šūra* del Regno di Arabia Saudita è formato da un presidente e da centocinquanta membri, scelti direttamente dal Re tra studiosi, esperti e specialisti di particolari materie. (Sul principio di consultazione, si veda 'ABDUR RA'MAN NI DOI, *Šarī'a, the islamic law*, Ta-Ha Publishers, London, 2008. Sul concetto di *Šūra*, si rinvia a AGOSTINO CILARDO, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano*, E.S.I., Napoli, 2002, pp. 178 e ss.)

<sup>2</sup> Nella concezione della società musulmana, la disuguaglianza tra uomo e donna costituisce un fondamento naturale sul quale è imperniato l'intero ordinamento sociale; se da una parte viene

La portata dei cambiamenti strutturali che le nuove disposizioni potranno provocare nel tessuto connettivo della società saudita è considerevole, e c'è da auspicarsi che l'attuazione pratica delle previsioni contenute nella legge verrà effettuata senza remore o riserve a livello locale e nei tribunali del Regno.

L'art. 1, fornisce le coordinate ermeneutiche per la corretta lettura del testo dotando l'interprete delle definizioni terminologiche, tra le quali si

---

promossa l'uguaglianza tra generi sul piano della dignità umana, dell'integrità morale e della responsabilità, nello stesso tempo, dall'altra parte viene posta in essere una disuguaglianza tra sessi non solo sul piano fisiologico e psicologico, ma anche su quello giuridico, poiché i diritti implicano l'esercizio di funzioni sociali diverse e trovano la loro giustificazione proprio a causa di tali funzioni. Così, mentre i diritti innati allo status umano sono comuni sia all'uomo che alla donna, quelli correlati ad una funzione sociale sono diversi proprio perché differente risulta il ruolo che i generi rivestono nella società musulmana. Ad esempio, nella sfera del diritto pubblico vi è una limitazione della capacità giuridica della donna, in quanto essa di regola viene esclusa non solo dal potere supremo (la donna non può essere Califfo né Sultano), ma anche da tutti gli uffici pubblici (giudice, *imām*, curatore patrimoniale ecc.). Nel diritto penale, poi, la *diyya* (ovvero la composizione giudiziaria determinata dal pagamento del prezzo del sangue) per l'uccisione della donna è la metà di quella stabilita per l'omicidio di un uomo. Inoltre alla donna non può essere attribuita la qualità di testimone nei giudizi aventi per oggetto i reati più gravi, nelle questioni di Stato, o quando si tratta di certificare la idoneità a coprire l'ufficio di testimone. Nelle materie patrimoniali, invece, la sua testimonianza è ammessa, ma viene equiparata alla metà rispetto a quella di un uomo. Nel diritto successorio, alla donna viene generalmente attribuita la metà della quota assegnata ad un uomo.

Sul piano sessuale, posto che l'unica unione lecita è quella adottata in costanza di matrimonio, alla donna musulmana viene proibito di congiungersi con un non musulmano laddove ad un musulmano è consentito sposare una donna di altra religione monoteista. Rispetto alla capacità contrattuale, infine, vanno distinti due diversi periodi nella vita di una donna: prima del matrimonio, essa è sottoposta all'autorità paterna e non ha nessuna capacità contrattuale e patrimoniale mentre, dopo il legame nuziale, pur essendo sottoposta all'autorità maritale, essa gode della libera amministrazione del suo patrimonio. Al di fuori dell'ambito domestico i contatti tra uomini e donne non sono visti di buon occhio, perché la vita pubblica costituisce un prerogativa maschile. La donna è soggetta a limitazioni anche per quanto riguarda la preghiera poiché all'interno delle moschee ci sono spazi separati per assolvere alle funzioni religiose. Anche nei rapporti tra i coniugi essa ha un ruolo subordinato rispetto al marito, cui deve obbedienza. Difatti nel Corano si legge che: *"gli uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescelto alcuni esseri sugli altri perché essi donano dei loro beni per mantenerle; le donne sono dunque devote a Dio e sollecite della proprio castità, così come Dio è stato sollecito di loro; quanto a quelle di cui temete atti di disobbedienza, ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti, poi battelete; ma se vi obbediscono, allora non cercate pretesti per maltrattarle; che Dio è grande e sublime"* (Cor IV,34).

La donna è quindi sempre sottoposta all'autorità dell'uomo, di quella del padre, o dei fratelli, o del parente maschile più prossimo e, successivamente alla sua (parziale) emancipazione con il matrimonio, a quella del marito. Da sposata, non può intraprendere un'attività economicamente produttiva senza l'autorizzazione del coniuge. È inoltre quest'ultimo che ha diritto esclusivo di esercizio della potestà genitoriale sui minori, come anche quello di ripudiare unilateralmente la moglie. In definitiva, il ruolo della donna nell'islam di norma è limitato a quello di moglie, madre, educatrice dei figli e, per usare un termine di accezione moderna, di "casalinga", ovvero sia persona preposta all'organizzazione e al buon andamento della casa e dell'ambiente familiare (Per una approfondita analisi della discriminazione della donna nelle istituzioni musulmane si può fare riferimento a LAYACHI MESSAOUDI, *"La discrimination à l'égard de la femme en droit international privé marocain"*, in *Revue internationale de droit comparé*, v. 4 (1992), pp. 955 e ss.).

contraddistinguono quella di autorità competente (denominazione invero alquanto generica) e quella di abuso, vale a dire ogni forma di molestia o violenza fisica, psicologica, sessuale nonché la loro minaccia esercitata da un soggetto nei confronti di un altro soggetto sul quale eserciti un'autorità, una tutela, una responsabilità o per cause legate a rapporti familiari o vincoli di mantenimento o di affido legale (*kafāla*).<sup>3</sup> Rientrano nel novero della elencazione, oltre alle condotte consumate all'interno della cerchia familiare, anche quelle tenute in occasione di rapporti di subordinazione e di dipendenza morale e legale.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nell'islam l'adozione è vietata tanto dal Corano (Cor XXXIII,4-5) quanto dal diritto classico e la tutela dei minori è affidata ad altri istituti, di natura sociale più che giuridica *strictu sensu*, quali ad esempio la potestà genitoriale (*wilāya*), la custodia (*ḥaḍāna*), il mantenimento (*nafaqa*) nonché ad alcune azioni, come quella per il riconoscimento della paternità (*istillaq*). In epoca contemporanea, alcune legislazioni dei Paesi islamici hanno elaborato l'istituto della *kafāla*, che tecnicamente indica una sorta di fideiussione, ma che nel diritto moderno costituisce una forma di salvaguardia del fanciullo attraverso la quale si provvede al suo mantenimento, all'educazione e alla protezione fino al raggiungimento delle maggiore età. (Sulle forme di tutela dei minori nell'islam, si veda AGOSTINO CILARDO, *Il minore nel diritto islamico. Il nuovo istituto della kafāla*, in AGOSTINO CILARDO (a cura di), *La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici*, ESI, Napoli, 2011).

<sup>4</sup> La legge si rivolge soprattutto alla tutela delle donne e dei minori, fasce più deboli e sguarnite della società, da sfruttamenti o violenze commessi in ambito domestico, lavorativo ed anche della vita sociale e relazionale. Con l'introduzione di questa norma, il legislatore si è preoccupato di strutturare una protezione non soltanto nell'ambiente lavorativo, dove la naturale distanza tra i sessi, che generalmente opera nella vita sociale e relazionale saudita, può assottigliarsi, quanto anche all'interno delle mura domestiche. Va a tal proposito evidenziato che secondo le statistiche messe in rete sul sito del Ministero per gli affari sociali del Regno, sono le donne ad essere le principali vittime delle violenze fisiche e gli abusi maturati all'interno dell'ambiente domestico sono circa il 98% dei casi. La normativa, tuttavia, non si rivolge soltanto alla protezione delle mogli o figli da eventuali abusi perpetrati dal capo famiglia o dagli altri uomini di casa, ma anche alle collaboratrici domestiche, molto spesso straniere e con scarsi livelli di garanzie per la propria incolumità (fisica o psicologica) nonché per la conservazione del rapporto lavorativo. L'attivismo per la protezione e tutela dei diritti delle donne in Arabia Saudita, condotto principalmente da associazioni non governative, fa spesso sentire la sua voce intraprendendo campagne di sensibilizzazione ed iniziative simboliche. Molto sentita, tra le altre richieste, è la rivendicazione del diritto di guidare automobili (facoltà attualmente vietata alle donne) e recentemente portata alla ribalta (per quanto riguarda biciclette o motociclette) dal film *Wadjda* (2012), della regista saudita Haifa' al-Manşūr, (opera presentata al Festival di Venezia e vincitrice al Festival Internazionale del Cinema di Dubai nonché candidata agli Oscar) in cui si narra del desiderio di una bambina di possedere una bicicletta; è interessante notare una potenziale correlazione tra la notorietà raggiunta a livello internazionale dal film e l'autorizzazione poi concessa alle donne dal Re nell'aprile 2013 a poter guidare biciclette o motociclette, anche se solo per scopo ricreativo ed in aree delimitate e private. (Per approfondimenti, si consulti la *Saudi Arabian women campaign for the right to drive*, 2007-2008, disponibile alla url <http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/saudi-arabian-women-campaign-right-drive-2007-2008>; per un *focus* sul livello di protezione dei minori nel regno si rinvia a MAJID AL EISSA-MAHA ALMUNEEF "Child Abuse and Neglect in Saudi Arabia: Journey of recognition to implementation of national prevention strategies" in *Child Abuse & Neglect. The International Journal*, 34 (2010) 28-33).

Nell'elencare gli obbiettivi che le nuove disposizioni intendono raggiungere, l'art. 2 individua in particolare il sostegno, le cure e ogni attività utile per garantire l'accoglienza e l'assistenza sociale, psicologica e sanitaria delle vittime. Utile a tal fine appare anche un rinnovamento di tipo culturale, che passi attraverso la sensibilizzazione della comunità saudita sulla nozione di abuso e sui suoi effetti, teso a modificare atteggiamenti e comportamenti sociali alquanto diffusi e che spesso costituiscono un *humus* fertile per l'insorgenza degli abusi. Viene quindi posta una riserva di legge, affinché il legislatore adotti le misure necessarie alla persecuzione e punizione dei responsabili di tali condotte; sarà quindi compito del Consiglio della *Šura*, nell'ambito dei suoi compiti di preparazione degli atti normativi da sottoporre alla successiva decretazione reale, individuare specifiche disposizioni regolamentari che diano attuazione alla legge in esame.

L'art. 3 pone un principio certamente innovativo nel sistema giudiziario del Regno, sancendo l'obbligo di denuncia a carico di pubblici ufficiali, dipendenti pubblici e lavoratori del settore privato che assistano in ragione della loro attività alla consumazione di un abuso; dovranno immediatamente notiziare, anche tramite l'eventuale rapporto gerarchico al quale siano sottoposti, il Ministero degli affari sociali (designato autorità competente) o la pubblica sicurezza.<sup>5</sup> I regolamenti specificheranno le procedure, anche per tale attività informativa.<sup>6</sup>

Il successivo art. 4 conferisce al Ministero degli affari sociali la competenza funzionale a ricevere e trattare le denunce degli abusi da chiunque inoltrate: dagli interessati o dalle autorità pubbliche, tra le quali le autorità di sicurezza, quelle sanitarie e le autorità civili. All'autorità di pubblica sicurezza viene affidato unicamente il compito di ricevere le denunce, potendo tuttavia adottare eventuali provvedimenti di propria competenza prima di trasferire la denuncia all'autorità competente per la loro disamina.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> La protezione introdotta dalla nuova legge non riguarda soltanto la censura degli abusi maturati all'interno dell'ambiente familiare ma investe anche delle condotte perpetrate sul luogo di lavoro; difatti, ogni lavoratore venuto a conoscenza di situazioni di abuso in occasioni lavorative, ha l'obbligo giuridico di relazionare il proprio superiore nell'ambito pubblico, ovvero il datore di lavoro nel comparto privato, e questi dovranno informare le autorità preposte.

<sup>6</sup> Per dare effettività al sistema di protezione, la riserva di legge impone al Ministero degli affari sociali di coordinarsi con il Ministero della giustizia, degli interni e con altri dicasteri competenti ed agenzie governative chiamate a contribuire all'applicazione delle nuove regole, per la redazione dei regolamenti di attuazione.

<sup>7</sup> Tra i motivi che hanno indotto il legislatore a varare il nuovo provvedimento, vi sono anche quei fattori culturali legati alle tradizioni tribali, alquanto diffusi nella società saudita, che spesso e volentieri hanno impedito alle donne di denunciare gli abusi, per timore della stigmatizzazione sociale delle loro condotte. Uno studio del 2009 condotto su un campione di donne recatesi in pronto soc-

Altra disposizione particolarmente innovativa e, per certi versi, determinante nel processo di *enforcing* della nuova legge è quella contenuta nell'art. 5, che pone l'anonimato del denunciante/informatore, garantendo la tutela della sua identità, non permettendone la divulgazione senza il suo previo consenso, imponendo ai funzionari dell'autorità competente e chiunque sia venuto a conoscenza di un caso di abuso – in ragione del proprio ufficio – a garantire la segretezza sulle informazioni acquisite.<sup>8</sup>

L'art. 6 fornisce al denunciante in buona fede una speciale causa di giustificazione qualora l'accusa di abuso ipotizzata si riveli poi infondata, garantendogli così la non punibilità per eventuali reati propri, quali ad esempio la calunnia di rapporto sessuale illecito o *qadf*, punita dal diritto musulmano classico con la fustigazione, l'indegnità, l'incapacità a testimoniare e l'obbligatezza all'indennizzo del calunniato.

I provvedimenti che dovrà intraprendere l'autorità competente una volta ricevuta la segnalazione, sono indicati dall'art. 7: vanno così ricordate le misure necessarie a garantire la fornitura delle cure mediche e dell'eventuale prosecuzione del trattamento sanitario alle vittime di abuso; l'assistenza sociale e la consulenza familiare alle parti coinvolte, qualora si giudichi sufficiente risolvere il caso all'interno del contesto familiare; la convocazione delle parti in causa, dei loro familiari o di chi abbia con esse relazioni, per ricevere dichiarazioni e testimonianze, facendo sottoscrivere attestazioni di impegno per evitare reiterazioni delle condotte; la sottoposizione dei tra-

---

corso presso alcuni ospedali di Madīna, riporta che il 25,7 % delle 689 donne intervistate era stata vittima di abusi domestici, ma solo il 36,7 % aveva effettivamente denunciato al presidio sanitario le violenze subite (*report* consultabile su <http://ncusar.org/blog>). Non di rado è accaduto che alcune donne saudite, come anche alcune collaboratrici domestiche immigrate che avevano denunciato stupri o abusi sessuali, siano poi state processate per il reato di rapporto sessuale illecito: una donna non sposata che subisce violenza sessuale ovvero una donna coniugata violentata da chi non sia suo marito, da vittima può essere considerata responsabile di fornicazione o di adulterio. Il reato di *zinā* rientra tra i peccati maggiori *hudiūd* sanzionati dal Corano, voluti da Dio a tutela dell'unità, integrità e sacralità della famiglia ed investe ogni forma di rapporto sessuale consumato al di fuori del matrimonio, ricomprendendo quindi, nelle condotte sanzionate, tanto i rapporti prematrimoniali, quanto l'adulterio e i rapporti tra lo stesso sesso.

<sup>8</sup> Una donna, per recarsi presso un ufficio di Polizia (come anche in ogni altro luogo all'esterno della propria abitazione), deve essere accompagnata da un parente di sesso maschile (anche perché, come visto *supra*, non può guidare). La nuova legge garantisce l'anonimato di chi denuncia un abuso e questa previsione oggi favorisce certamente l'attivismo di eventuali vittime o testimoni nel poter denunciare gli abusi senza che la propria identità venga rivelata all'esterno e senza doversi recare materialmente presso un organo di Polizia (potendolo fare ad esempio per via telefonica o telematica), solerzia che prima ricadeva in una timorosa omertà e rassegnazione. (Per approfondimenti sul sistema di tutela maschile nell'accompagnamento delle donne, si veda il report del 2008 dell'Human Rights Watch, su *Human Rights Abuses Stemming from Male Guardianship and Sex Segregation in Saudi Arabia* su <http://www.hrw.org/reports/2008/04/19/perpetual-minors>).



sgressori a trattamenti di tipo psicologico e a programmi di riabilitazione.

Per gli episodi di maggior allarme sociale o in caso di pericolo per la vita umana, l'art. 8 impone all'autorità competente l'adozione di ogni misura necessaria, compresa quella di informare il governatore amministrativo<sup>9</sup> o gli organi di pubblica sicurezza interessati; impone altresì di coordinarsi con tali autorità, per garantire la sicurezza della vittima dell'abuso, ivi compreso il suo trasferimento o quello dell'aggressore in un luogo adeguato e fino a che la situazione di pericolo non sia rientrata.<sup>10</sup>

Se poi l'autorità competente ritenga che quanto denunciato richiede un intervento immediato ovvero l'accesso ai luoghi in cui è avvenuto l'abuso, l'art. 9 le conferisce il potere di richiedere l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà attivarsi immediatamente, ricorrendo ad ogni mezzo utile per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze nei confronti della vittima e della sua famiglia, anche attraverso l'adozione di misure cautelari e di prevenzione.

L'autorità competente, in base al disposto dell'art. 10, dovrà tenere conto del tipo di violenza utilizzato, della sua intensità e della portata della sua eventuale continuazione, e qualunque provvedimento adottato non dovrà danneggiare le condizioni familiari o di vita della vittima, scegliendo di preferenza misure cautelari o di prevenzione, salvo che il caso specifico non richieda altrimenti.

L'autorità competente, compiuta una prima disamina della vicenda riportata, operando quindi un filtro su quanto non riscontrato o riscontrabile e quanto invece perseguibile, qualora ritenga confermata l'ipotesi prospettata, a norma dell'art. 11 informerà l'autorità giudiziaria giudicante, competente per l'adozione degli ulteriori provvedimenti necessari.

Quest'ultima poi, in base al disposto dell'art. 12, relazionerà l'autorità competente sulle attività intraprese.

Le pene introdotte dalla nuova legge sono riportate nell'art. 13, in base al quale, salva l'eventuale sanzione più severa prevista nella *šarī'a* islamica o in una delle norme vigenti, viene prevista la reclusione non inferiore a un

---

<sup>9</sup> Il Regno dell'Arabia Saudita è diviso in 13 province (*Mintāqāt*), rette da un governatore, nominato dal Re. I governi provinciali sovrintendono alla amministrazione degli uffici locali del governo centrale e delle municipalità. Alcune delle province più grandi sono a loro volta suddivise in distretti e sub-distretti, sottoposti all'autorità del governo provinciale. Tra i principali compiti dei governatori, oltre alla promozione sociale e allo sviluppo economico della provincia, vi è quello di amministrare il territorio in linea con la politica e la legislazione dello Stato centrale, nonché quello del mantenimento dell'ordine, della sicurezza pubblica e della stabilità sociale, garantendo la tutela dei diritti individuali e delle libertà, nel quadro della *šarī'a*.

<sup>10</sup> Molto utili appaiono le norme sulla ricollocazione delle vittime, testimoni dell'abuso, anche se sarà compito dei regolamenti e dei programmi ministeriali rendere efficaci e concrete queste previsioni.

mezzo e non superiore a un anno, unitamente alla multa non inferiore a cinque mila e non superiore a cinquanta mila *ryālī*<sup>11</sup> per ogni persona ritenuta responsabile. In caso di recidiva, la pena verrà raddoppiata. Il giudice investito a norma dell'art. 11, potrà anche applicare una sanzione alternativa alla sanzione detentiva.<sup>12</sup>

Va poi evidenziato come l'azione governativa devoluta all'autorità competente nella protezione dagli abusi, non si esaurisce nella nuova disciplina, ed infatti l'art. 14 della norma chiarisce che le disposizioni e i provvedimenti prescritti in questa legge non sostituiscono gli obblighi delle altre autorità istituzionali, per quanto di loro competenza, e non abrogano disposizioni e provvedimenti che garantiscano una maggiore tutela dagli abusi, previsti in altre leggi o convenzioni internazionali di cui il Regno è parte.

I provvedimenti calibrati e le azioni modulate dell'autorità competente – in cooperazione con le altre autorità interessate – vengono elencati nell'art. 15 che, tra le altre attività, prevede la diffusione della conoscenza della nozione di abuso, della sua gravità e dei suoi effetti negativi sulla formazione della personalità di un individuo, sulla coesione e stabilità sociale; l'elaborazione di informazioni statistiche documentate sui casi di abuso, da utilizzare per sviluppare meccanismi di trattamento e per condurre ricerche e studi scientifici di settore; la promozione di programmi di sensibilizzazione e di educazione che mirino a ridurre gli abusi mediante mezzi di comunicazione di massa e altri dispositivi; l'organizzazione di programmi di formazione specializzata per tutti i soggetti coinvolti nel trattamento di casi di abuso, compresi giudici, inquirenti, medici, specialisti ed altri; l'intensificazione di programmi di orientamento familiare; l'informazione dei soggetti più vulnerabili agli abusi in ordine ai loro diritti, tanto secondo la *šarī'a* quanto in base alla legge;<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Equivalenti rispettivamente a 948 ed a 9.700 euro circa. Gli importi previsti dall'art. 13 per le sanzioni pecuniarie risultano poco adeguati alla tenuta del principio di deterrenza della pena, poiché troppo bassi, tenuto conto che lo stipendio medio mensile di un operaio ammonta a circa 1.100 euro, con un costo della vita notevolmente inferiore a quello italiano.

<sup>12</sup> Prima dell'entrata in vigore di questa norma, gli episodi di violenza domestica nei confronti delle donne, dei bambini o dei collaboratori domestici venivano trattati in base ad altre norme, ispirate alla *šarī'a*, ed in forza delle quali i giudici, di fronte ad un caso di contrapposizione tra marito e moglie, in assenza di un codice penale scritto, si basano esclusivamente sulla soggettiva interpretazione delle norme della *šarī'a* ed erano portati, al più, ad applicare lievi sanzioni nei confronti delle le mogli "disobbedienti"; la violenza domestica veniva così ritenuta, generalmente, una questione privata da lasciare confinata all'interno dell'ambiente familiare.

<sup>13</sup> Accanto al diritto religioso classico, di portata universale, esiste quello positivo, peculiare in ogni singolo Stato nazionale, sviluppatosi con i movimenti nazionalisti ed indipendentisti del secolo scorso e perfezionatosi con le dottrine del costituzionalismo moderno. Questo diritto, concretizzatosi in un sistema giuridico dotato di costituzioni, codici e leggi, spesso redatti su modelli occidentali ha,

L'art. 16 pone poi una riserva di legge sull'attività regolamentare dell'autorità competente per l'implementazione della norma.

L'art. 17, infine, prevede l'entrata in vigore della disposizione dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

In conclusione, si può rimarcare come le concrete difficoltà di attuazione

---

di fatto, soppiantato l'operatività della legge religiosa che, pur restando formalmente in vigore, anche attraverso i richiami che molte costituzioni le riservano nei preamboli, sostanzialmente viene disapplicata, tranne che per limitate norme afferenti al cd. statuto personale (matrimonio, filiazione, diritto ereditario ecc.).

<sup>1</sup>n ambito penale, le regole della *šarī'a* sono state sostituite dalle norme contenute nei codici penali e di procedura penale; tuttavia, in alcuni Paesi quali il Sudan, il Ciad, l'Afghanistan e la Nigeria (per citarne solo alcuni), nei codici è stata espressamente reintrodotta la legge religiosa, che quindi trova specifica collocazione, vigenza ed applicazione nel sistema penale. La vigenza del doppio binario ed il dibattito sulla effettiva applicazione della *šarī'a* sono una componente fondamentale delle dinamiche contemporanee che attraversano il mondo islamico: una società dà vita ad un proprio modello di Stato fondandolo su di un insieme di valori la cui espressione più eminente è costituita dalla scelta del tipo di ordinamento giuridico.

<sup>2</sup>el corso della propria evoluzione poi, ogni società deve verificare il modello consolidatosi, alla luce degli apporti di nuovi valori che provengono sia dallo sviluppo interno (politico, culturale, sociale), sia dalle diverse relazioni con altre società dotate di modelli culturali differenti. La rilettura del proprio modello di Stato viene così richiesta a tutte le società in transizione verso la modernizzazione, passaggio caratterizzato da consistenti cambiamenti sociali, dall'evoluzione tecnologica e dalla diffusione di un più ampio valore attribuito ai diritti umani. L'incontro con la cultura occidentale e con le forme di modernizzazione che da essa derivano, ha significato per gli Stati islamici l'innescarsi di mutamenti profondi, dagli esiti ancora in itinere, come sta avvenendo a seguito delle cd. "Primavere arabe".

<sup>3</sup>movimenti riformisti e modernisti formati all'interno della società musulmana proprio in ordine alla modalità ed intensità di applicazione della *šarī'a* risultano l'espressione delle varie posizioni inerenti le sfide culturali poste dalla modernità alla tradizione culturale islamica, concretizzatesi nella ridefinizione del modello di società e di cittadinanza, del ruolo della religione rispetto allo Stato, dei fondamenti dell'ordinamento giuridico e dell'interpretazione delle sue fonti. (Su riformismo e modernismo islamico nonché sui vari movimenti che animano il mondo musulmano si veda AGOSTINO CILARDO, *Su alcune recenti formazioni islamiche*, in IGNAZ GOLDZIEHER, *Lezioni sull'Islam*, E.S.I., Napoli, 2000. Sulla *šarī'a* e sulle sfide della modernità si veda *Dibattito sull'applicazione della šarī'a*, a cura di ANDREA PACINI, in "Dossier Mondo islamico 1" Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995. Per una ampia visione generale ma certo non esaustiva sulle "Primavere arabe", si rimanda a DANIELE ANSELMO, *Tunisia: dalla rivoluzione dei gelsomini all'assemblea costituente*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), febbraio 2012; YADH BEN ACHOUR, *La tentazione democratica. Politica, religione e diritto nel mondo arabo*, Ombre Corte, Verona, 2010; TAHAR BEN JELLOUN, *La rivoluzione dei gelsomini. Il risveglio della dignità araba*, Bompiani, Milano, 2011; MARTINO DIEZ, *Rivoluzioni arabe: davvero "si stava meglio quando si stava peggio"?*, in [www.oasiscenter.eu](http://www.oasiscenter.eu), dicembre 2011; ROSANNA FATTIBENE, *Le manifestazioni di Midān al-Tahrīr: è stata vera primavera?*, [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 9/2012; FORTUNATO FRENI, "Flussi migratori, religione e diritto nella polis euro-mediterranea" in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, [www.statochiese.it](http://www.statochiese.it), n. 35/2012; MICHELA MERCURI – STEFANO MARIA TORELLI (a cura di), *La primavera araba. Origini ed effetti delle rivolte che stanno cambiando il Medio Oriente*, Vita e Pensiero, Milano 2012; MARIA CRISTINA PACIELLO, "Tunisia. La sfida del cambiamento", in KARIM MEZRAN - SILVIA COLOMBO - SASKIA VAN GENUGTEN (a cura di), *L'Africa mediterranea. Storia e futuro*, Donzelli, Roma 2011; DOMENICO QUIRICO, *Primavera Araba. Le rivoluzioni dall'altra parte del mare*, Bollati Boringhieri, Torino 2011; FRANCO RIZZI, *Mediterraneo in rivolta*, Castelvocchi, Roma, 2011.

pratica di questo sistema di protezione contro gli abusi, pagano lo scotto alla particolare organizzazione sociale saudita, di tipo fortemente tradizionalista, che gravita oltretutto in ambiente *wahhābita*, potenzialmente ancora poco pronto alla gestione ed al contrasto di queste particolari problematiche. Così, lo specifico substrato in cui viene a collocarsi la nuova normativa, fa emergere alcuni punti deboli, che andranno corretti quanto prima affinché sia data concreta applicazione alla legge: uffici giudiziari scarsamente sensibilizzati e tradizionalmente poco disposti a condividere lo spirito del legislatore quando legifera in tali ambiti; mancanza di personale addestrato sia nel comparto giustizia che in quello ministeriale; ambienti familiari poco sicuri e monitorati; servizi riabilitativi non professionalizzati; mancanza di idonei e rodati meccanismi di protezione e di ricollocazione delle vittime testimoni dell'abuso.

Si auspica che l'attuazione della riserva di legge e l'emanazione dei regolamenti complementari al nuovo provvedimento possano migliorare l'impulso rinnovatore di cui il Regno si è voluto dotare in questa specifica materia, colmando le lacune evidenziate.